



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° luglio 2016  
(OR. en)

10762/16

FIN 409

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 giugno 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 311 final
Oggetto:	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione dell'RNL e adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione (articoli 6 e 7 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per periodo 2014-2020)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 311 final.

---

All.: COM(2016) 311 final



Bruxelles, 30.6.2016  
COM(2016) 311 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL  
PARLAMENTO EUROPEO**

**Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione dell'RNL e  
adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione**

**(articoli 6 e 7 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro  
finanziario pluriennale per periodo 2014-2020)**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL  
PARLAMENTO EUROPEO**

**Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione dell'RNL e  
adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione**

**(articoli 6 e 7 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro  
finanziario pluriennale per periodo 2014-2020)**

## **1. INTRODUZIONE**

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020<sup>1</sup> (regolamento QFP), modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 623/2015 del Consiglio del 21 aprile 2015<sup>2</sup> e adeguato nell'adeguamento tecnico per il 2016<sup>3</sup>, contiene la tabella del quadro finanziario dell'UE-28 per il periodo 2014-2020, a prezzi 2011 (tabella 1).

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento QFP, ogni anno la Commissione procede, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, a un adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale (QFP) all'evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE e dei prezzi, e comunica i risultati al Consiglio e al Parlamento europeo. Per quanto riguarda i prezzi, i massimali di spesa a prezzi correnti sono fissati applicando il deflatore fisso del 2% conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento QFP. Per quanto riguarda l'evoluzione dell'RNL, la presente comunicazione tiene conto delle più recenti previsioni economiche disponibili.

Al tempo stesso, la Commissione calcola il margine residuo disponibile al di sotto del massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della decisione 2007/436/CE, Euratom, l'importo assoluto del margine per imprevisti di cui all'articolo 13, il margine globale per i pagamenti di cui all'articolo 5 e il margine globale per gli impegni di cui all'articolo 14 del regolamento QFP. Inoltre, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento QFP, il sottomassimale della rubrica 2 per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti viene adeguato a seguito dei trasferimenti tra il primo pilastro e lo sviluppo rurale, conformemente all'atto giuridico che istituisce tali trasferimenti.

A norma dell'articolo 7 del regolamento QFP, nel 2016 la Commissione riesamina, congiuntamente all'adeguamento tecnico per l'anno 2017, le assegnazioni totali di tutti gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della politica di coesione per gli anni dal 2017 al 2020.

Scopo della presente comunicazione è presentare al Consiglio e al Parlamento europeo il risultato degli adeguamenti tecnici (UE-28) per il 2017, conformemente all'articolo 6 del regolamento QFP, e del riesame delle dotazioni per la politica di coesione conformemente all'articolo 7 del regolamento QFP

## **2. ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI PER LA POLITICA DI COESIONE (ARTICOLO 7)**

A norma dell'articolo 7, la Commissione riesamina le assegnazioni totali di tutti gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della politica di coesione per gli anni dal 2017 al 2020, applicando

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

<sup>2</sup> GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1.

<sup>3</sup> COM(2015) 320 final del 22.5.2015.

il metodo di assegnazione definito nel pertinente atto di base<sup>4</sup> sulla base delle statistiche più recenti disponibili in quel momento e della comparazione, per gli Stati membri soggetti a livellamento, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014 e 2015 e il PIL nazionale cumulato stimato nel 2012. Dette assegnazioni totali vengono adeguate ogniqualvolta si verifichi una divergenza cumulativa superiore a +/- 5%. Al tempo stesso, inoltre, si procede al riesame dell'ammissibilità al Fondo di coesione e, nel caso uno Stato membro diventi ammissibile al Fondo di coesione o perda l'ammissibilità esistente, gli importi in questione vengono aggiunti ai/sottratti dai fondi assegnati allo Stato membro per gli anni dal 2017 al 2020.

L'articolo 7, paragrafo 4, specifica che gli adeguamenti richiesti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e che i corrispondenti massimali di pagamento sono modificati di conseguenza per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno. A norma dell'articolo 7, paragrafo 5, l'effetto netto totale, positivo o negativo, di tutti questi adeguamenti non supera i 4 miliardi di EUR (a prezzi 2011).

## **2.1. Risultati del riesame delle dotazioni per la politica di coesione**

Il riesame comprende:

- a) per tutti gli Stati membri, il riesame delle dotazioni per il periodo 2017-2020 sulla base delle statistiche più recenti disponibili e applicando il metodo seguito per determinare le dotazioni iniziali, di cui ai paragrafi da 1 a 16 dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) per gli Stati membri soggetti a livellamento (Bulgaria, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Romania e Slovacchia), il confronto tra i livelli del PIL osservati per il 2014 e il 2015 e quelli previsti per gli stessi due anni nel 2012;
- c) il riesame dell'ammissibilità al Fondo di coesione in base ai dati relativi all'RNL pro capite per il periodo 2012-2014 raffrontati alla media dell'UE-27.

Per gli indicatori relativi ai conti nazionali e regionali (PIL, RNL e popolazione), le statistiche utilizzate per il riesame delle dotazioni per la politica di coesione riguardano gli anni 2012, 2013 e 2014. Per gli indicatori relativi al mercato del lavoro e al livello di istruzione, le statistiche utilizzate riguardano gli anni 2013, 2014 e 2015.

Il riesame dell'ammissibilità al Fondo di coesione ha determinato una modifica solo nel caso di Cipro, che è diventata pienamente ammissibile al sostegno del Fondo di

---

<sup>4</sup> Allegato VII del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

coesione nel periodo 2017-2012, con un conseguente importo supplementare di 19,4 milioni di EUR.

Visto l'impatto della crisi economica sulla situazione socioeconomica nell'UE, applicando il metodo di assegnazione basato sulle statistiche più recenti disponibili si otterrebbe un importo supplementare complessivo superiore all'importo massimo di 4 miliardi di EUR a prezzi 2011 di cui all'articolo 7, paragrafo 5. Di conseguenza, gli adeguamenti positivi e negativi vengono ridotti proporzionalmente per rispettare questo limite<sup>5</sup>.

La tabella seguente indica, per ciascuno Stato membro, le dotazioni iniziali per il periodo 2017-2020, la divergenza cumulativa risultante dai suddetti calcoli basati sulle statistiche più recenti disponibili (rispetto alla soglia del 5%), gli adeguamenti risultanti che rispettano l'importo massimo di 4 miliardi di EUR e le nuove dotazioni adeguate per il periodo 2017-2020.

---

<sup>5</sup> Dato che l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento QFP tratta separatamente gli effetti del riesame dell'ammissibilità al Fondo di coesione, l'importo risultante non è soggetto all'adeguamento proporzionale operato rispetto all'importo massimo di 4 miliardi di EUR a prezzi 2011 di cui al regolamento QFP.

in milioni di EUR, prezzi 2011

	Dotazione di riferimento iniziale 2017-2020	Divergenza cumulativa in % (in base all'articolo 7, paragrafi 1 e 3)	Adeguamento (che rispetta l'importo massimo di cui all'articolo 7, paragrafo 5)	Nuove dotazioni adeguate 2017-2020
BE	969,5	8,05%	9,4	979,0
BG	4 133,2	3,73%	0,0	4 133,2
CZ	11 078,2	-7,39%	-99,1	10 979,1
DK	168,4	27,12%	5,5	173,9
DE	8 942,4	-3,83%	0,0	8 942,4
EE	1 960,7	-12,85%	-30,5	1 930,2
IE	439,3	5,92%	3,1	442,4
EL	7 351,3	94,07%	836,6	8 187,9
ES	12 971,3	117,07%	1 837,1	14 808,4
FR	7 503,6	2,17%	0,0	7 503,6
HR	4 714,4	-7,52%	-42,9	4 671,5
IT	15 338,8	76,40%	1 417,8	16 756,6
CY	156,0	76,75%	31,5	187,6
LV	2 453,9	1,88%	0,0	2 453,9
LT	3 723,7	-2,49%	0,0	3 723,7
LU	22,2	4,34%	0,0	22,2
HU	10 756,5	3,48%	0,0	10 756,5
MT	267,9	0,39%	0,0	267,9
NL	518,9	8,14%	5,1	524,1
AT	507,6	0,44%	0,0	507,6
PL	42 973,5	0,01%	0,0	42 973,5
PT	10 566,8	-0,50%	0,0	10 566,8
RO	12 836,5	-2,32%	0,0	12 836,5
SI	1 577,6	25,30%	48,3	1 625,9
SK	7 629,3	-6,43%	-59,3	7 570,0
FI	676,1	6,09%	5,0	681,1
SE	880,0	-16,59%	-17,7	862,3
UK	5 488,2	7,53%	50,0	5 538,2
Totale	176 605,7		4 000,0	180 605,7

La Commissione avvierà discussioni con gli Stati membri le cui dotazioni vengono considerevolmente aumentate nell'intento di destinare in via prioritaria gli importi supplementari a misure volte ad affrontare la crisi migratoria e la disoccupazione giovanile e a investimenti realizzati attraverso gli strumenti finanziari e in abbinamento con il Fondo europeo per gli investimenti strategici, tenendo conto delle necessità e della pertinenza di queste priorità per ciascuno Stato membro.

## 2.2. Adeguamento dei massimali 2017-2020 per la rubrica 1b

Gli adeguamenti necessari saranno distribuiti in pari proporzioni nell'arco del periodo 2017-2020. Gli adeguamenti corrispondenti dei massimali per la sottorubrica 1b del quadro finanziario pluriennale devono inoltre essere effettuati in

milioni di EUR. Per ricalcolare gli importi a prezzi correnti viene applicato il deflatore del 2% all'anno di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

I massimali degli stanziamenti di impegno per la rubrica 1b sono pertanto aumentati come segue:

<b>Impegni</b> (in milioni di EUR)	2017	2018	2019	2020	Totale
<b>prezzi 2011</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>
<b>prezzi correnti</b>	<b>1 126</b>	<b>1 149</b>	<b>1 172</b>	<b>1 195</b>	<b>4 642</b>
<i>deflatore (2%)</i>	<i>1,126162</i>	<i>1,148686</i>	<i>1,171659</i>	<i>1,195093</i>	

### 2.3. Stanziamenti di pagamento

A norma dell'articolo 7 del QPF *“Anche i massimali di pagamento sono modificati di conseguenza per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno”*.

Di conseguenza, i massimali annuali per gli stanziamenti di pagamento devono essere modificati in base ai profili di pagamento previsti per gli stanziamenti supplementari a titolo della rubrica 1b. Poiché gran parte dei pagamenti collegati a questo aumento degli impegni dovrebbe essere effettuata dopo il 2020, l'aumento dei massimali di pagamento rimane limitato.

I massimali degli stanziamenti di pagamento vengono pertanto aumentati come segue:

<b>Pagamenti</b> (in milioni di EUR)	2017	2018	2019	2020	Totale
<b>prezzi 2011</b>	<b>120</b>	<b>161</b>	<b>392</b>	<b>493</b>	<b>1 166</b>
<b>prezzi correnti</b>	<b>135</b>	<b>184</b>	<b>459</b>	<b>589</b>	<b>1 367</b>
<i>deflatore (2%)</i>	<i>1,126162</i>	<i>1,148686</i>	<i>1,171659</i>	<i>1,195093</i>	

**PER IL CALCOLO DEL PROFILO DI PAGAMENTO È STATA APPLICATA UNA RIPARTIZIONE INDICATIVA DI 50%:50% TRA FSE E FESR, IN LINEA CON L'AUSPICATA CONCENTRAZIONE A FAVORE DEGLI AMBITI PRIORITARI DELLA MIGRAZIONE, DELLA CRESCITA E DELLA DISOCCUPAZIONE (GIOVANILE).**

### 3. TERMINI DELL'ADEGUAMENTO DELLA TABELLA DEL QFP (ALLEGATO - TABELLE 1-2)

La tabella 1 presenta il quadro finanziario per l'UE-28 a prezzi 2011 figurante nell'allegato I del regolamento QFP, adeguato a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'articolo 5 e dell'articolo 7.

La tabella 2 presenta il quadro finanziario per l'UE-28 adeguato per il 2017 (ossia a prezzi correnti). Il quadro finanziario espresso in percentuale dell'RNL è stato aggiornato secondo le più recenti previsioni economiche disponibili

(primavera 2016) e le proiezioni a lungo termine ed è adeguato a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'articolo 5 e dell'articolo 7 del regolamento QFP.

### **3.1. Cifra totale per l'RNL**

Secondo le più recenti previsioni disponibili, l'RNL per il 2017 è pari a 14 989 356 milioni di EUR a prezzi correnti per l'UE-28. A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi. Pertanto, a titolo puramente informativo, l'RNL aggiornato è pari a 13 639 700 milioni di EUR per il 2014, a 14 273 948 milioni di EUR per il 2015 e a 14 500 042 milioni di EUR per il 2016.

L'RNL si basa sul sistema dei conti nazionali SEC 95.

### **3.2. Principali risultati dell'adeguamento tecnico del QFP per il 2017**

Il massimale complessivo degli stanziamenti di impegno per il 2017 (155 631 milioni di EUR) è pari all'1,04% dell'RNL.

Il massimale complessivo corrispondente per gli stanziamenti di pagamento (142 906 milioni di EUR) è pari all'0,95% dell'RNL. Sulla base delle previsioni economiche più recenti resta quindi un margine di 41 463 milioni di EUR (0,28% dell'RNL per l'UE-28) al di sotto del massimale delle risorse proprie dell'1,23%.

### **3.3. Adeguamento del sottomassimale della rubrica 2**

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento QFP, il sottomassimale della rubrica 2 per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti (primo pilastro) nel periodo 2014-2020 viene adeguato a seguito dei trasferimenti tra il primo e il secondo pilastro (sviluppo rurale), conformemente all'atto giuridico che istituisce tali trasferimenti. L'importo totale del massimale della rubrica 2 non cambia.

Primo adeguamento: il sottomassimale della rubrica 2 è stato adeguato per la prima volta nell'adeguamento tecnico del QFP per il 2015<sup>6</sup>. Questo adeguamento, illustrato in dettaglio nella prima delle tabelle in appresso, è stato integrato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 della Commissione del 10 aprile 2014<sup>7</sup>.

Secondo adeguamento: due serie di trasferimenti tra i pilastri della PAC sono state integrate nell'adeguamento tecnico del QFP per il 2016<sup>8</sup> (cfr. la seconda delle tabelle in appresso). Questi trasferimenti coprivano la flessibilità tra i pilastri conformemente all'articolo 136 bis del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio<sup>9</sup> e

<sup>6</sup> COM(2014) 307 final del 28.5.2014.

<sup>7</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 della Commissione che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA (GU L 108 dell'11.4.2014, pag. 13).

<sup>8</sup> COM(2015) 320 final del 22.5.2015.

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013<sup>10</sup>, come pure il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti diretti in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, di quest'ultimo regolamento. La prima serie di trasferimenti è riportata nel regolamento delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014<sup>11</sup>, e integrata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1089/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014<sup>12</sup>. La seconda serie di trasferimenti è riportata nel regolamento delegato (UE) n. 1378/2014 della Commissione, del 17 ottobre 2014<sup>13</sup>, e integrata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/141 della Commissione, del 29 gennaio 2015<sup>14</sup>.

Nel Regno Unito la normativa gallese di attuazione delle disposizioni UE in materia di pagamenti diretti è stata revocata nel 2015 per ordine di un giudice nazionale. A causa delle nuove decisioni adottate successivamente dal Regno Unito, il prodotto stimato della riduzione trasferito dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale diminuisce di 4 milioni di EUR nel periodo 2016-2020. Questa modifica è riportata nel regolamento delegato (UE) 2016/142 della Commissione, del 2 dicembre 2015<sup>15</sup>, e integrata nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/257 della Commissione, del 24 febbraio 2016<sup>16</sup>. Il nuovo importo è incluso nella modifica del sottomassimale proposta nel presente adeguamento tecnico (cfr. la terza delle tabelle in appresso).

Primo adeguamento del sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti a seguito del trasferimento tra pilastri

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014-2020
Sottomassimale iniziale rubrica 2	44 130,000	44 368,000	44 628,000	44 863,000	44 889,000	44 916,000	44 941,000	312 735,000
Primo trasferimento netto da P1 a P2	- 351,900	- 55,600	- 4,000	- 4,000	- 4,000	- 4,000	- 4,000	- 427,500
Saldo netto FEAGA dopo il primo trasferimento	43 778,100	44 312,400	44 624,000	44 859,000	44 885,000	44 912,000	44 937,000	312 307,500
Sottomassimale rubrica 2 dopo il primo trasferimento	43 779,000	44 313,000	44 624,000	44 859,000	44 885,000	44 912,000	44 937,000	312 309,000
Differenza dovuta all'arrotondamento	0,900	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500

<sup>10</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

<sup>11</sup> Regolamento delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 280 del 24.9.2014, pag.1).

<sup>12</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 1089/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA (GU L 299 del 17.10.2014, pag. 7).

<sup>13</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1378/2014 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 16).

<sup>14</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 141/2015 della Commissione, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA (GU L 24 del 30.1.2015, pag.11).

<sup>15</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/142 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 28 del 4.2.2016, pag. 8).

<sup>16</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 257/2016 della Commissione, del 24 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA (GU L 49 del 25.2.2016, pag.1).

Secondo e terzo adeguamento del sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti a seguito del trasferimento tra pilastri

(in milioni di EUR - prezzi correnti)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014-2020
Secondo e terzo trasferimento netto da P1 a P2		- 122,615	- 565,099	- 602,292	- 612,437	- 560,134	- 561,777	-3 024,354
<i>Flessibilità tra pilastri: da P2 a P1</i>		499,384	573,047	572,440	571,820	571,158	570,356	3 358,205
<i>Flessibilità tra pilastri: da P1 a P2</i>		- 621,999	- 138,146	- 1 174,732	- 1 184,257	- 1 131,292	- 1 132,133	-6 382,559
Riduzione pagamenti diretti			- 109,619	- 111,975	- 111,115	- 112,152	- 112,685	- 557,546
Saldo netto FEAGA dopo 3 trasferimenti	43 778,100	44 189,785	43 949,282	44 144,733	44 161,448	44 239,714	44 262,538	308 725,600
Sottomassimale rubrica 2 dopo 3 trasferimenti	43 779,000	44 190,000	43 950,000	44 145,000	44 162,000	44 240,000	44 263,000	308 729,000
<i>Differenza dovuta all'arrotondamento</i>	0,900	0,215	0,718	0,267	0,552	0,286	0,462	3,400

Variazione dell'importo stimato della riduzione dei pagamenti diretti per l'adeguamento del sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti

(in milioni di EUR - prezzi correnti)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014-2020
Variazione dell'importo stimato della riduzione dei pagamenti diretti			0,960	0,949	0,902	0,794	0,644	4,249
Saldo netto FEAGA dopo la rettifica	43 778,100	44 189,785	43 950,242	44 145,682	44 162,350	44 240,508	44 263,182	308 729,849
Sottomassimale rubrica 2 dopo le rettifiche	43 779,000	44 190,000	43 951,000	44 146,000	44 163,000	44 241,000	44 264,000	308 734,000
<i>Differenza dovuta all'arrotondamento</i>	0,900	0,215	0,758	0,318	0,650	0,492	0,818	4,151

La modifica del sottomassimale della rubrica 2 a prezzi correnti deve essere tradotta in prezzi 2011 per adeguare tecnicamente la tabella relativa al QFP, in cui figurano i prezzi 2011. A tale scopo, il saldo netto del FEAGA viene innanzitutto trasformato in prezzi 2011 applicando il deflatore fisso del 2%. Tale importo viene poi arrotondato per ottenere il sottomassimale della rubrica 2 adeguato, in quanto i massimali del QFP sono espressi unicamente in milioni di EUR. Solo con tale procedura di arrotondamento è possibile garantire che il sottomassimale del QFP sia sempre superiore al saldo netto disponibile per le spese del FEAGA. Le lievi differenze che risultano non costituiscono un margine disponibile, ma sono il semplice effetto dell'applicazione dell'arrotondamento, obbligatorio poiché tutte le cifre della tabella relativa al QFP devono essere espresse in milioni di EUR. Per ogni bilancio annuale, la Commissione utilizzerà gli importi esatti del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA. La stessa impostazione è stata applicata nel quadro degli adeguamenti tecnici del QFP per il 2015 e il 2016.

La tabella in appresso indica il risultato netto dei trasferimenti tra i due pilastri della PAC e la loro incidenza per il sottomassimale della rubrica 2.

Sottomassimale per il FEAGA (spese connesse al mercato e pagamenti diretti) dopo i trasferimenti a prezzi correnti e a prezzi 2011

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014-2020
	<b>- a prezzi correnti -</b>							
Sottomassimale iniziale rubrica 2	44 130,000	44 368,000	44 628,000	44 863,000	44 889,000	44 916,000	44 941,000	312 735,000
Sottomassimale rubrica 2 fissato nell'adeguamento tecnico 2016	43 779,000	44 190,000	43 950,000	44 145,000	44 162,000	44 240,000	44 263,000	308 729,000
Trasferimenti netti totali da P1 a P2	- 351,900	- 178,215	- 677,758	- 717,318	- 726,650	- 675,492	- 677,818	-4 005,151
Saldo netto FEAGA dopo tutti i trasferimenti	43 778,100	44 189,785	43 950,242	44 145,682	44 162,350	44 240,508	44 263,182	308 729,849
<b>Sottomassimale rubrica 2 dopo tutti i trasferimenti</b>	<b>43 779,000</b>	<b>44 190,000</b>	<b>43 951,000</b>	<b>44 146,000</b>	<b>44 163,000</b>	<b>44 241,000</b>	<b>44 264,000</b>	<b>308 734,000</b>
<i>Differenza dovuta all'arrotondamento</i>	0,900	0,215	0,758	0,318	0,650	0,492	0,818	4,151
<i>Differenza rispetto al sottomassimale fissato nell'adeguamento tecnico 2016</i>	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
<b><i>Differenza rispetto al sottomassimale iniziale dopo tutti i trasferimenti</i></b>	<b>- 351,000</b>	<b>- 178,000</b>	<b>- 677,000</b>	<b>- 717,000</b>	<b>- 726,000</b>	<b>- 675,000</b>	<b>- 677,000</b>	<b>-4 001,000</b>
<b>Deflatore annuale</b>	<b>1,061</b>	<b>1,082</b>	<b>1,104</b>	<b>1,126</b>	<b>1,149</b>	<b>1,172</b>	<b>1,195</b>	
	<b>- a prezzi 2011 -</b>							
Sottomassimale iniziale rubrica 2	41 585,000	40 989,000	40 421,000	39 837,000	39 079,000	38 335,000	37 605,000	277 851,000
Sottomassimale rubrica 2 fissato nell'adeguamento tecnico 2016	41 254,000	40 825,000	39 807,000	39 200,000	38 446,000	37 759,000	37 037,000	274 328,000
Saldo netto FEAGA dopo tutti i trasferimenti	41 253,081	40 824,531	39 807,088	39 200,102	38 445,983	37 758,848	37 037,451	274 327,084
<b>Sottomassimale rubrica 2 dopo tutti i trasferimenti</b>	<b>41 254,000</b>	<b>40 825,000</b>	<b>39 808,000</b>	<b>39 201,000</b>	<b>38 446,000</b>	<b>37 759,000</b>	<b>37 038,000</b>	<b>274 331,000</b>
<i>Differenza dovuta all'arrotondamento</i>	0,919	0,469	0,912	0,898	0,017	0,152	0,549	3,916
<i>Differenza rispetto al sottomassimale fissato nell'adeguamento tecnico 2016</i>	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	3,000
<b><i>Differenza rispetto al sottomassimale iniziale dopo tutti i trasferimenti</i></b>	<b>- 331,000</b>	<b>- 164,000</b>	<b>- 613,000</b>	<b>- 636,000</b>	<b>- 633,000</b>	<b>- 576,000</b>	<b>- 567,000</b>	<b>-3 520,000</b>

Gli Stati membri hanno la possibilità di rivedere le decisioni relative alla flessibilità tra pilastri per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 e devono notificare le eventuali modifiche alla Commissione entro il 1° agosto 2017.

#### 4. MARGINE GLOBALE PER I PAGAMENTI (MGP)

A norma dell'articolo 5 del regolamento QFP, la Commissione adegua verso l'alto il massimale di pagamento per gli anni 2015-2020 di un importo equivalente alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento dell'anno n-1 del QFP. L'eventuale adeguamento verso l'alto è interamente compensato da una corrispondente riduzione del massimale di pagamento dell'anno n-1.

Nell'ambito dell'adeguamento tecnico per il 2016, il margine residuo del 2014 (104 milioni di EUR) è stato trasferito al 2015 (106 milioni di EUR) e i massimali sono stati adeguati di conseguenza. Nell'ambito dell'adeguamento tecnico di quest'anno viene calcolato l'MGP per il 2015.

I pagamenti relativi agli altri strumenti speciali sono considerati al di là dei massimali del QFP<sup>17</sup>. Il massimale per i pagamenti del 2015 era pari a 142 007 milioni di EUR a prezzi correnti. I pagamenti eseguiti nel 2015 ammontano a 141 126,2 milioni di EUR. Tale importo comprende i pagamenti eseguiti degli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio 2015 (139 827,3 milioni di EUR) e i riporti dal 2015 al 2016 (1 298,9 milioni di EUR)<sup>18</sup>. Poiché i pagamenti relativi agli strumenti speciali sono esclusi dall'esecuzione (378,7 milioni di EUR, di cui 378,1 milioni di EUR eseguiti e 0,6 milioni di EUR riportati), l'esecuzione che viene presa in considerazione per il calcolo dell'MGP è pari a 140 747,5 milioni di EUR.

Tutti i riporti dal 2014 al 2015 sono stati considerati eseguiti per il calcolo dell'MGP 2014, ma non tutti erano stati effettivamente eseguiti. Occorre quindi aggiungere al calcolo i riporti scaduti, che di fatto costituiscono una sottoesecuzione. I riporti scaduti dal 2014 al 2015 ammontano a 28,6 milioni di EUR, di cui 0,2 milioni di EUR per gli strumenti speciali<sup>19</sup>. L'ammontare complessivo dei riporti scaduti preso in considerazione è quindi di 28,4 milioni di EUR.

Il margine residuo al di sotto del massimale per i pagamenti del 2015 è pari a 1 287,9 milioni di EUR a prezzi correnti (142 007 milioni di EUR – 140 747,5 milioni di EUR + 28,4 milioni di EUR).

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento QFP, il deflatore del 2% è utilizzato per il calcolo del margine globale per i pagamenti e il corrispondente adeguamento dei massimali. Il massimale del 2015 è pertanto ridotto di 1 288 milioni di EUR a prezzi correnti o di 1 190 milioni di EUR a prezzi 2011.

In linea con il previsto profilo del fabbisogno di pagamento, l'MGP è trasferito ai massimali di pagamento degli esercizi da 2018 a 2020 in ragione di un terzo

---

<sup>17</sup> Qualora il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concordino altre modalità relative ai pagamenti per gli strumenti speciali, la Commissione terrà conto di tale accordo per calcolare l'MGP nei futuri adeguamenti tecnici.

<sup>18</sup> Qualora uno dei riporti dal 2015-2016 dovesse decadere nel 2016, l'importo corrispondente sarà aggiunto al calcolo dell'MGP nel 2017.

<sup>19</sup> Per il calcolo dell'MGP 2014 sono stati presi in considerazione 35,9 milioni di EUR di riporti di spese del FEG, di cui 35,53 milioni di EUR per le spese operative e 0,33 milioni di EUR per l'assistenza tecnica. Tutte le spese operative sono state eseguite. Solo 0,11 milioni di EUR sui 33 milioni di EUR per l'assistenza tecnica sono stati effettivamente eseguiti.

dell'importo 2015 per ciascun esercizio, il che corrisponde a un aumento a prezzi correnti di 455 milioni di EUR nel 2018, 465 milioni di EUR nel 2019 e 474 milioni di EUR nel 2020. A prezzi 2011, gli aumenti corrispondono a 396 milioni di EUR nel 2018, 397 milioni di EUR nel 2019 e 397 milioni di EUR nel 2020.

Di conseguenza, il massimale complessivo di pagamento per il periodo 2014-2020 a prezzi 2011 rimane invariato mentre il massimale complessivo di pagamento a prezzi correnti aumenta di 106 milioni di EUR.

La tabella seguente indica i dettagli del calcolo dell'MGP per il 2015.

<b>Margine globale per i pagamenti</b>			
milioni di EUR		2014	2015
(1)	Massimale SP (prezzi 2011) prima dell'MGP	128 030	131 193
(2)	Massimale SP (prezzi correnti) prima dell'MGP	135 866	142 007
(3)	Mobilizzazione del margine per gli imprevisti	2 818,2	0,0
(4) = (2) + (3)	<b>MASSIMALE TOTALE RISPETTO ALL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO VOTATO</b>	<b>138 684,2</b>	<b>142 007,0</b>
(5)	<b>Pagamenti eseguiti sul bilancio votato</b>	<b>137 135,6</b>	<b>139 827,3</b>
(6)	Pagamenti eseguiti sul bilancio votato per il FSUE	150,0	209,5
(7)	Pagamenti eseguiti sul bilancio votato per il FEG	6,9	7,3
(8)	Pagamenti eseguiti sul bilancio votato per l'EAR	150,0	150,0
(9)	Pagamenti eseguiti sul bilancio votato per lo strumento di flessibilità	0,0	11,3
(10) = (6) + (7) + (8) + (9)	<b>Pagamenti eseguiti sul bilancio votato per gli strumenti speciali</b>	<b>306,9</b>	<b>378,1</b>
(11)	<b>Riporti dall'anno n all'anno n+1</b>	<b>1 787,1</b>	<b>1 298,9</b>
(12)	Riporto dall'anno n all'anno n+1 per il FSUE	0,0	0,0
(13)	Riporto dall'anno n all'anno n+1 per il FEG	35,9	0,6
(14)	Riporto dall'anno n all'anno n+1 per l'EAR	0,0	0,0
(15)	Riporto dall'anno n all'anno n+1 per lo strumento di flessibilità	0,0	0,0
(16) = (12) + (13) + (14) + (15)	<b>Riporto strumenti speciali</b>	<b>35,9</b>	<b>0,6</b>
(17) = (10) + (16)	<b>Esecuzione totale + riporto strumenti speciali</b>	<b>342,7</b>	<b>378,7</b>
(18) = (5) + (11) - (17)	<b>TOTALE PAGAMENTI ESEGUITI + RIPORTO DA n A n+1 ESCLUSI GLI STRUMENTI SPECIALI</b>	<b>138 580,0</b>	<b>140 747,5</b>
(19)	<b>Riporti scaduti dall'anno n-1 all'anno n</b>	n/a	28,6
(20)	Riporto dall'anno n all'anno n+1 per il FSUE	n/a	0,0
(21)	Riporto dall'anno n all'anno n+1 per il FEG	n/a	0,2
(22)	Riporto dall'anno n all'anno n+1 per l'EAR	n/a	0,0
(23)	Riporto dall'anno n all'anno n+1 per lo strumento di flessibilità	n/a	0,0
(24) = (19) + (20) + (21) + (22)	<b>Riporto scaduto strumenti speciali</b>	n/a	<b>0,2</b>
(25) = (4) - (18) + (19) - (24)	<b>Margine residuo</b>	<b>104,2</b>	<b>1 287,9</b>
(26) = 25 arrotondato in milioni	<b>MARGINE GLOBALE PER I PAGAMENTI (prezzi correnti)</b>	<b>104,0</b>	<b>1 288,0</b>
(27) = (26) adeguato a prezzi 2011 utilizzando il deflatore del 2%	<b>MARGINE GLOBALE PER I PAGAMENTI (prezzi 2011)</b>	<b>98,0</b>	<b>1 190,0</b>

La tabella seguente indica gli adeguamenti corrispondenti dei massimali di pagamento.

Adeguamento dei massimali	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014-20
Massimali adottati a dicembre 2013								
prezzi 2011	128 030	131 095	131 046	126 777	129 778	130 893	130 781	908 400
prezzi correnti	135 866	141 901	144 685	142 771	149 074	153 362	156 295	1 023 954
MGP 2014								
adeguamento dei massimali (prezzi 2011)	-98,0	98						0
adeguamento dei massimali (prezzi correnti)	-104,0	106						2
Massimali adeguati (adeguamento tecnico per il 2016)								
prezzi 2011	127 932	131 193	131 046	126 777	129 778	130 893	130 781	908 400
prezzi correnti	135 762	142 007	144 685	142 771	149 074	153 362	156 295	1 023 956
MGP 2015								
adeguamento dei massimali (prezzi 2011)		-1 190,0			396	397	397	0
adeguamento dei massimali (prezzi correnti)		-1 288,0			455	465	474	106
Massimali adeguati MGP 2015								
prezzi 2011	127 932	130 003	131 046	126 777	130 174	131 290	131 178	908 400
prezzi correnti	135 762	140 719	144 685	142 771	149 529	153 827	156 769	1 024 062
Adeguamento dotazioni politica di coesione								
adeguamento dei massimali (prezzi 2011)				120	161	392	493	1 166
adeguamento dei massimali (prezzi correnti)				135	184	459	589	1 367
Massimali adeguati (adeguamento tecnico per il 2017)								
adeguamento dei massimali (prezzi 2011)	127 932	130 003	131 046	126 897	130 335	131 682	131 671	909 566
adeguamento dei massimali (prezzi correnti)	135 762	140 719	144 685	142 906	149 713	154 286	157 358	1 025 429
differenza rispetto ai massimali iniziali								
prezzi 2011	-98,0	-1 092,0	0,0	120,0	557,0	789,0	890,0	1 166,0
prezzi correnti	-104,0	-1 182,0	0,0	135,0	639,0	924,0	1 063,0	1 475,0

## 5. STRUMENTI SPECIALI

Diversi strumenti sono disponibili al di fuori dei massimali di spesa stabiliti nel quadro finanziario 2014-2020. Questi strumenti servono a permettere una reazione rapida in caso di eventi eccezionali o impreveduti, fornendo, entro certi limiti, un margine di flessibilità al di là dei massimali di spesa convenuti.

### 5.1. Riserva per gli aiuti d'urgenza

Conformemente all'articolo 9 del regolamento QFP, la *riserva per gli aiuti d'urgenza* può essere mobilitata fino a un importo massimo di 280 milioni di EUR all'anno a prezzi 2011, ovvero 315 milioni di EUR nel 2017 a prezzi correnti (2 209 milioni di EUR per l'intero periodo a prezzi correnti). a quota dell'importo non utilizzato dell'esercizio precedente può essere riportata all'esercizio successivo. 219,4 milioni di EUR sono stati riportati dal 2015 al 2016 e 309 milioni di EUR sono stati messi a disposizione nel 2016. 150 milioni di EUR sono inclusi nel bilancio 2016. L'ammontare dei riporti al 2017 dipenderà dall'esecuzione finale nel 2016.

### 5.2. Fondo di solidarietà dell'Unione europea

Conformemente all'articolo 10 del regolamento QFP, il *Fondo di solidarietà dell'UE* può essere mobilitato fino a un importo massimo di 500 milioni di EUR all'anno a prezzi 2011, ovvero 563 milioni di EUR nel 2017 a prezzi correnti (3 945 milioni di EUR per l'intero periodo a prezzi correnti). La quota dell'importo non utilizzato dell'esercizio precedente può essere riportata all'esercizio successivo. 491,2 milioni di EUR sono stati riportati dal 2015 al 2016 e 552 milioni di EUR sono stati messi a disposizione nel 2016. I riporti al 2017 dipenderanno dall'esecuzione finale nel 2016.

### **5.3. Strumento di flessibilità**

Conformemente all'articolo 11 del regolamento QFP, lo *strumento di flessibilità* può essere mobilitato fino a un importo massimo di 471 milioni di EUR all'anno a prezzi 2011, ovvero 530 milioni di EUR nel 2017 a prezzi correnti (3 716 milioni di EUR per l'intero periodo a prezzi correnti). La quota degli importi non utilizzati dei 3 esercizi precedenti può essere riportata. Visto che tutti gli stanziamenti degli esercizi precedenti sono stati utilizzati, non vi saranno riporti al 2017.

### **5.4. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione**

Conformemente all'articolo 12 del regolamento QFP, il *Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione* può essere mobilitato fino a un importo massimo di 150 milioni di EUR all'anno a prezzi 2011, ovvero 169 milioni di EUR nel 2017 a prezzi correnti (1 183 milioni di EUR per l'intero periodo a prezzi correnti).

### **5.5. Margine per imprevisti**

Conformemente all'articolo 13 del regolamento QFP, un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03% del reddito nazionale lordo dell'Unione è costituito al di fuori dei massimali del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

L'importo assoluto del margine per imprevisti per l'esercizio 2017 è pari a 4 496,8 milioni di EUR.

### **5.6. Margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile (MGI)**

A norma dell'articolo 14 del regolamento QFP, i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per gli anni 2014-2017 costituiscono un margine globale del QFP per gli impegni, da mettere a disposizione al di là dei massimali stabiliti nell'allegato del regolamento QFP per gli anni dal 2016 al 2020 per obiettivi politici specifici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile.

Il margine che resta disponibile al di sotto del massimale di impegno nel 2015 ammonta a 1 383,2 milioni di EUR, che corrispondono all'importo dei margini al di sotto del massimale per gli stanziamenti di impegno nel bilancio definitivo 2015. Gli impegni in materia di strumenti speciali non sono presi in considerazione in quanto sono eseguiti al di là dei massimali del QFP.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento QFP, il deflatore del 2% è utilizzato per il calcolo dell'MGI. L'importo del margine residuo del 2015 che deve essere messo a disposizione per il 2016 corrisponde a 1 410,9 milioni di EUR a prezzi correnti nel 2016 e a 1 439,1 milioni di EUR a prezzi correnti nel 2017<sup>20</sup>. L'importo dell'MGI a prezzi 2011 corrisponde a 1 277,9 milioni di EUR.

---

<sup>20</sup>

Qualora la totalità o parte dell'importo dovesse essere utilizzata negli anni 2018-2020, l'importo è adattato proporzionalmente applicando il deflatore del 2% a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento QFP.

La tabella seguente indica i dettagli del calcolo dell'MGI.

<i>in milioni di EUR</i>	
Massimale SI 2015	162 959,0
Totale stanziamenti autorizzati bilancio 2015	162 273,3
dei quali destinati agli strumenti speciali:	697,6
Fondo di solidarietà dell'Unione europea	82,8
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione	162,4
Riserva per gli aiuti d'urgenza	303,0
Strumento di flessibilità	149,4
<b>Margine globale per gli impegni 2015 (prezzi 2015)</b>	<b>1 383,2</b>
<i>Margine globale per gli impegni 2015 (prezzi 2011)</i>	<i>1 277,9</i>
<b>MGI disponibile nel 2016 (prezzi 2016)</b>	<b>1 410,9</b>
<b>MGI disponibile nel 2017 (prezzi 2017)</b>	<b>1 439,1</b>

L'importo dell'MGI derivante dal 2014 individuato nell'adeguamento tecnico per il 2016 (543 milioni di EUR) è stato assegnato al FEIS nel bilancio 2016. Anche un importo di 1 265 milioni di EUR dell'MGI derivante dal 2015 individuato nel presente adeguamento tecnico è preassegnato al FEIS per il 2017.

## 6. TABELLA RIASSUNTIVA E CONCLUSIONI

La tabella seguente riassume le modifiche dei massimali per gli stanziamenti di impegno e di pagamento nel quadro finanziario in base all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 5 e all'articolo 7, a prezzi correnti e 2011:

(in milioni di EUR, prezzi correnti)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014-2020
<b>1a. Competitività per la crescita e l'occupazione</b>								0
<b>1b. Coesione per la crescita e l'occupazione</b>				1 126	1 149	1 172	1 195	4 642
<b>2. Conservazione e gestione delle risorse naturali</b>								0
<i>di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti</i>	0	0	1	1	1	1	1	5
<b>3. Sicurezza e cittadinanza</b>								0
<b>4. Ruolo mondiale dell'Europa</b>								0
<b>5. Amministrazione</b>								0
<i>di cui: spese amministrative delle istituzioni</i>								0
<b>6. Compensazioni</b>								0
<b>Variazione totale in stanziamenti di impegno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126</b>	<b>1 149</b>	<b>1 172</b>	<b>1 195</b>	<b>4 642</b>
<b>Variazione totale in stanziamenti di pagamento</b>		<b>-1 288</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>639</b>	<b>924</b>	<b>1 063</b>	<b>1 473</b>
di cui: MGP		-1 288			455	465	474	106
Adeguamento coesione articolo 7				135	184	459	589	1 367

(in milioni di EUR, prezzi 2011)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014-2020
<b>1a. Competitività per la crescita e l'occupazione</b>								0
<b>1b. Coesione per la crescita e l'occupazione</b>				1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
<b>2. Conservazione e gestione delle risorse naturali</b>								0
<i>di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti</i>	0	0	1	1	0	0	1	3
<b>3. Sicurezza e cittadinanza</b>								0
<b>4. Ruolo mondiale dell'Europa</b>								0
<b>5. Amministrazione</b>								0
<i>di cui: spese amministrative delle istituzioni</i>								0
<b>6. Compensazioni</b>								0
<b>Variazione totale in stanziamenti di impegno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Variazione totale in stanziamenti di pagamento</b>		<b>-1 190</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>557</b>	<b>789</b>	<b>890</b>	<b>1 166</b>
di cui: MGP		-1 190			396	397	397	0
Adeguamento coesione articolo 7				120	161	392	493	1 166